


**ESTRATTO N.T.A. DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO  
riferite all'allegato A0-e**



città di padova



# PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

norme tecniche di attuazione

Elaborati adeguati alle prescrizioni approvate con la Conferenza Decisoria del 21 marzo 2014

## **GRUPPO DI LAVORO**

### **PROGETTISTI**

Capo Settore Arch. G. Zulian  
Capo Servizio Arch. F. Fabris

### **CONSULENTI SCIENTIFICI**

Prof. Arch. F. Oliva  
Prof. Arch. P. Vitillo

### **VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

Arch. P. Matteraglia (ATES S.r.l.)

### **CARATTERI INSEDIATIVI DEL TESSUTO URBANO**

Arch. U. Trame (Studio Trame e Associati)

### **CARATTERI DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE E STIMA DELLA CAPACITA' INSEDIATIVA**

Ing. G. Marella

### **STUDI GEOLOGICI**

Dr. Geol. P. Vorlicek (Geologia Tecnica s.a.s.)  
Ing. D. Tognon

### **PIANO URBANO DELLA MOBILITA'**

Dr. D. Agostini – Comune di Padova  
Steer Davies Gleave (BO)  
Idroesse Infrastrutture S.p.A. (PD)

### **SISTEMA AMBIENTALE**

Dr. P. Barbariol  
Dr. Agr. G. Gazzin  
Dr.ssa Arch. S. Drago

### **VALUTAZIONE COMPATIBILITA' IDRAULICA**

Ing. G. Zen

### **CONSULENZA GEO-INFORMATICA**

Ing. A. Corò  
F. Colombo

### **DIREZIONE URBANISTICA REGIONE VENETO**

Arch. V. Fabris

### **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA**

Ass. Urbanistica Dr. S. Peraro

### **AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PADOVA**

Ass. Urbanistica Prof. Ing. L. Mariani

### **DIREZIONE URBANISTICA PROVINCIALE DI PADOVA**

Avv. A. Zaccaria  
Geom. R. Anzaldi

### **COLLABORATORI**

Arch. D.G.Erti  
Dott.ssa Urb. G. Scramoncin  
Dott. Urb. F. Bevilacqua  
P.I. A. Edini  
Geom. A. Albertin  
Geom. L. Moletta  
Geom. P. Rocco  
Md'A. F. Vittadello  
A. Peron



## INDICE

<b>TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>1</b>
<b>Articolo 1 - Contenuti , ambito di applicazione e strumenti per l'attuazione del P.A.T.</b>	<b>1</b>
1.1 Contenuti e ambiti di applicazione	1
1.2 Strumenti per l'attuazione del P.A.T.	2
<b>Articolo 2 - Natura ed efficacia delle previsioni del P.A.T.</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 2.1 - Rapporto tra P.A.T. e P.I.</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 3 - Varianti e aggiornamenti del P.A.T.</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 4 - Contrasto tra elaborati e norme del P.A.T.</b>	<b>5</b>
<b>TITOLO SECONDO VINCOLI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E FASCE DI RISPETTO</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 5 - Vincoli culturali, paesaggistici, ambientali e geologici</b>	<b>6</b>
5.1 Vincoli sui beni culturali (D. Lgs. 42/2004 – artt. 10 e 12)	6
5.2 Vincolo sismico (O.P.C.M. n° 3274/2003)	7
5.3 Vincoli paesaggistici (D. Lgs. n° 42/04 – artt. 136 e 142)	7
5.3.1 Elementi ed aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. n° 42/04 - art. 136)	7
5.3.2 Corsi d'acqua (D. Lgs. n° 42/04 - art. 142, lettera c) e territori contermini ai laghi (D. Lgs. n° 42/04 - art. 142, lettera b)	8
5.3.3 Territori ed aree soggette a vincolo di destinazione forestale (L.R. n° 52/78 - art. 15, R.D. n° 3267/1923)	9
5.3.4 Zone di interesse archeologico (D. Lgs. n° 42/04 art. 142, lettera m – art. 27 N.T.A. del P.T.R.C.)	10
5.3.5 Vincolo paesaggistico e agro-silvo-pastorale-usi civici (D.lgs. n. 42/2004, R.D. 26.02.1928, n° 332 - L.R. 22.07.1994, n° 31)	10
5.4 Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di protezione speciale (Z.P.S.)	11
5.5 Vincoli derivanti da pianificazione di livello superiore	13
5.5.1 Centri storici (P.T.R.C. - art. 24 e P.T.C.P. art. 26)	13
5.5.1.2 Ville Venete- Pertinenze scoperte e contesti figurativi (art. 26 lett. c) ed f) del P.T.C.P.)	15
5.5.1.3 Orto Botanico di Padova - sito Unesco	15
5.5.2 Ambiti per l'istituzione di parchi regionali (P.T.R.C. - art. 33)	16
5.5.3 Ambiti naturalistici di livello regionale (P.T.R.C. art. 19)	17
5.5.4 Aree a pericolosità idraulica e idrogeologica identificate dal P.A.I. (L. 267/98 – L. 365/00)	17
5.6 Altri vincoli	20
5.6.1 Fasce di rispetto	20
5.6.2 Depuratori	20
5.6.3 Cimiteri (R.D. 27.07.1934 n° 1265 e s.m.i.)	21
5.6.4 Elettrodotti	22
5.6.5 Pozzi di prelievo	22
5.6.6 Impianti di telecomunicazione	23
5.6.7 Elementi idrologici	24
5.6.7.1 Fiumi, torrenti e canali (R.D.25 Luglio 1904 n. 523)	24
5.6.7.2 Corsi d'acqua consorziali (R.D. 8 maggio 1904 n° 368)	24
5.6.8 Strade di interesse comunale e sovracomunale esistenti	25
5.6.8.1 Limite centri abitati	26
5.6.9 Ferrovie e tranvie (D.P.R. n° 753/1980)	26
5.6.10 Metanodotti (D.M. 24 novembre 1984)	27
5.6.11 Stabilimenti a rischio di incidente rilevante	27
5.6.12 Aeroporti (D. Lgs. 9 maggio 2005 e D. Lgs. 15 marzo 2006 n° 151)	28
5.6.13 Zone militari	28
5.6.14 Condotta ossigeno gassoso	28
5.6.15 Allevamenti zootecnici intensivi	28
<b>TITOLO TERZO INVARIANTI</b>	<b>32</b>
<b>Articolo 6 - Invarianti</b>	<b>32</b>
6.1 Invarianti di natura geologica (Paleoalvei)	32
6.2 Invarianti di natura paesaggistico-ambientale	32
6.3 Invarianti di natura storico-monumentale e architettonica di interesse comunale e sovracomunale	36
<b>TITOLO QUARTO FRAGILITA'</b>	<b>37</b>
<b>Articolo 7 - Compatibilità geologica e penalità ai fini edificatori</b>	<b>37</b>
7.1 Aree idonee	37
7.2 Aree idonee a condizione: sottoclassi di "compatibilità geologica"	38

7.2.1	Aree caratterizzate dal fattore ES (area facilmente soggetta a ristagno idrico e/o esondazione e/o a rischio idraulico)	38
7.2.2	Aree caratterizzate dal fattore PE (terreno con una bassissima permeabilità)	38
7.2.3	Aree caratterizzate dai fattori ES e PE	38
7.2.4	Aree in cui sussiste vincolo idrogeologico	39
7.3	Aree non idonee: sottoclassi di "compatibilità geologica"	39
7.3.1	Aree ribassate a seguito di attività estrattiva	39
<b>Articolo 8 - Aree soggette a dissesto idrogeologico</b>		<b>39</b>
8.1	Aree esondabili o a ristagno idrico	39
8.1.1	Norme e prescrizioni generali di manutenzione e salvaguardia	39
8.1.2	Mitigazioni idrauliche	44
<b>Articolo 9 - Zone di fragilità ambientale</b>		<b>48</b>
9.1	Aree del Rischio Ambientale	48
9.1.1	Aree con suolo a permeabilità media coincidenti con le aree produttive (zone a rischio d'incidente rilevante)	48
9.1.2	Aree con falda prossima al piano campagna (soggiacenza 0 - 1 m) coincidenti con le aree produttive (zone a rischio d'incidente rilevante)	48
9.1.3	Aree con suolo a permeabilità media	49
9.1.4	Aree con falda prossima al piano campagna (soggiacenza 0 - 1 m dal piano campagna)	49
<b>Articolo 10 - Zone di tutela (L.R. n° 11/04 – art. 41)</b>		<b>49</b>
10.1	Corsi d'acqua e specchi lacuali aree umide	49
10.2	Aree comprese fra gli argini maestri e il corso d'acqua dei fiumi e isole fluviali	51
10.3	Aree boschive o destinate a rimboscimento	51
10.4	Aree di interesse storico, ambientale, artistico	51
10.5	Aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna	51
10.6	Aree rappresentative dei paesaggi storici del Veneto	51
10.7	Ambito del bacino scolante della Laguna di Venezia	52
10.8	Controllo smaltimento deiezioni zootecniche	52
<b>TITOLO QUINTO TRASFORMABILITA'</b>		<b>53</b>
<b>Articolo 11 - Organizzazione del territorio comunale</b>		<b>53</b>
11.1	Ambiti territoriali omogenei	53
11.2	Classificazione del territorio	53
11.2.1	Città consolidata	54
11.2.2	Città programmata	56
11.2.3	Città da riqualificare e/o riconvertire	56
11.2.4	Città da trasformare	59
11.2.4bis	Edilizia Residenziale Sociale	62
11.2.5	Zona Agricola	62
11.2.5.1	Tipologie e caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni	65
11.2.6	Ambiti di edificazione diffusa	65
11.2.7	Direttive per la rasformazione e il recupero dei manufatti non più funzionali alla conduzione del fondo	70
11.3	Limite quantitativo massimo di Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) trasformabile	70
11.4	Limiti fisici alla nuova edificazione	73
<b>Articolo 12 - Norme specifiche per il sistema produttivo-commerciale-direzionale (Z.T.O. D)</b>		<b>73</b>
12.1	Norme di carattere generale	73
12.2	Disposizioni	74
12.2.2	Attività produttive/commerciali in zona impropria	76
12.2.3	Sportello unico per le attività economiche in variante al P.A.T.I. e al P.A.T.	76
12.2.4	Parchi commerciali (art. 10 L.R. 15/2004)	79
12.2.5	Grandi strutture di vendita	80
12.2.6	Poli produttivi di interesse provinciale	81
12.2.7	Aziende di Eccellenza	81
<b>TITOLO SESTO DIRETTIVE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE</b>		<b>82</b>
<b>Articolo 13 - Modalità per l'attuazione del P.A.T.</b>		<b>82</b>
13.1	Accordo di programma	82
13.2	Intese	83
13.3	Accordi tra soggetti pubblici e privati	83
13.4	Perequazione territoriale e ambientale	84
13.5	Perequazione urbanistica	84
13.6	Credito edilizio	88
13.7	Compensazione urbanistica	90

<b>Articolo 14 - Sistema dei servizi</b>	<b>91</b>
14.1 Servizi ed attrezzature di interesse comunale e servizi di interesse sovracomunale	91
<b>Articolo 15 - Infrastrutture del sistema della viabilità di interesse comunale e sovracomunale</b>	<b>93</b>
<b>Articolo 16 - Percorsi storico-ambientali di interesse comunale e sovracomunale</b>	<b>95</b>
<b>Articolo 17 - Valori e tutele</b>	<b>95</b>
17.1 Valori e tutele culturali	95
17.1.1 Edifici e complessi Monumentali, Ville Venete ed altri immobili di interesse storico-architettonico e culturale di rilievo sovracomunale	95
17.1.1.a Pertinenze scoperte da tutelare	98
17.1.2 Contesti figurativi dei complessi monumentali, delle Ville venete ed altri immobili di interesse storico-architettonico e culturale di rilievo comunale e sovracomunale	98
17.1.3 Interventi su edifici e complessi monumentali, delle Ville venete intatte o con modificazioni reversibili	100
17.1.3.a. Interventi su edifici e complessi monumentali, delle Ville Venete, con modificazioni sostanziali e/o irreversibili	100
17.1.3.b Immobili di valore testimoniale non compresi tra quelli di cui alle lettere a) e b) dell'art.17.1.1, immobili di valore archeologico industriale, intatti o con modificazioni reversibili.	101
17.1.3.c Immobili di valore testimoniale non compresi tra quelli di cui alle lettere a) e b) dell'art.17.1.1, immobili di valore archeologico industriale, con modificazioni sostanziali e/o irreversibili.	101
17.1.3.1 Interventi di manutenzione ordinaria	101
17.1.3.2 Interventi di manutenzione straordinaria	101
17.1.3.3 Interventi di restauro e risanamento conservativo	102
17.1.3.4 Interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A	103
17.1.3.5 Interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B	104
17.1.4 Coni Visuali	104
17.2 Valori e tutele naturali	104
17.2.1. Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali di interesse sovracomunale	104
17.2.1a Ambiti per l'istituzione di parchi fluviali agricoli	104
17.2.1b Ambiti per l'istituzione di "parchi metropolitani" di interesse sovracomunale	106
17.2.2 Rete ecologica metropolitana e comunale	107
17.2.2a Aree nucleo (core areas)	108
17.2.2b Ambiti di connessione naturalistica	108
17.2.2c Corridoi ecologici principali	109
17.2.2d Corridoi ecologici secondari	110
17.2.2e Isole ad elevata naturalità (stepping stones)	110
17.2.3 Barriere infrastrutturali (e opere di mitigazione collegate)	111
<b>Articolo 18 - Direttive per ambiti di pianificazione coordinata (art. 20 del P.T.C.P.)</b>	<b>113</b>
18.1 Aree periurbane	113
18.2 Area Urbana Termale	113
<b>Articolo 19 - Sostenibilità</b>	<b>114</b>
19.1 Sostenibilità ambientale delle infrastrutture e delle installazioni	114
19.1.1 Sviluppo per gli spazi verdi urbani	115
19.2 Sostenibilità ambientale degli edifici	115
19.2.1 Interventi di edilizia sostenibile e linee guida	116
19.2.1a Efficienza energetica	116
19.2.1b Comfort estivo	116
19.2.1c Risparmio idrico	116
19.2.1d Utilizzo di materiali bioecologici	117
19.2.1e Utilizzo del solare termico	118
19.2.1f Utilizzo di pannelli fotovoltaici	118
19.2.1g Realizzazione di coperture e terrazzi pareti verdi	118
19.2.1h Recupero delle acque meteoriche	118
19.2.1i Contenimento livelli di Radon	119
19.2.2 Incentivi.	120
19.2.3 Regolamento attuativo per i temi trattati dal P.A.T.I.	120
19.3 Norme specifiche per la Valutazione Ambientale Strategica	120
19.3.1 Mitigazioni	120
19.3.2 Compensazioni	121
19.3.3 Monitoraggio	122
19.3.3a Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica	123

<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>	<b>127</b>
<b>Articolo 20 - Validità dei Piani Urbanistici Attuativi, dei Permessi di Costruire e delle D.I.A. approvati e/o efficaci alla data di entrata in vigore delle presenti N.T.A.</b>	<b>127</b>
<b>Articolo 21 - Opere pubbliche in variante allo strumento urbanistico</b>	<b>127</b>
<b>Articolo 22 - Modifica di norme o piani di livello superiore</b>	<b>128</b>
<b>Articolo 23 - Norme di salvaguardia del P.T.R.C. adottato</b>	<b>128</b>
<b>Articolo 24 - Rapporti con il PATI</b>	<b>128</b>
<b>Articolo 25 - Modifiche conseguenti a varianti legislative</b>	<b>128</b>
<b>Articolo 26 - Norme di salvaguardia del P.A.I.</b>	<b>128</b>
<b>APPENDICE ALLE N.T.A.</b>	<b>129</b>
<b>ELENCO ELABORATI</b>	<b>217</b>



## TITOLO QUARTO FRAGILITA'

### **Articolo 7 - Compatibilità geologica e penalità ai fini edificatori**

La tav. n° 3 “Carta delle fragilità” delimita le aree esondabili od a rischio idraulico e classifica il territorio comunale, ai fini edificatori, in tre classi (aree idonee, aree idonee a condizione e aree non idonee) sulla base delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche ed al rischio idraulico.

Per le classificazioni delle singole aree è stata considerata la presenza dei seguenti fattori penalizzanti l’edificabilità:

- ristagno idrico e/o difficoltà di deflusso e/o pericolosità idraulico e/o pericolosità di esondazione (sigla ES);
- rispetto idrogeologico 100 metri dal piede argine (sigla FR);
- bassa permeabilità dei terreni (sigla PE);
- presenza di aree di cava abbandonate o dismesse (sigla C);
- presenza di aree di discarica (sigla D).

Sono classificate idonee le aree caratterizzate dall’assenza di tutti i fattori penalizzanti e idonee a condizione, quelle caratterizzate dalla presenza di 1, 2 o 3 fattori penalizzanti, non idonee quelle caratterizzate dalla presenza di almeno 4 fattori penalizzanti.

#### Prescrizioni attuative

Il P.I., sulla scorta di puntuali e specifiche analisi geologiche e idrauliche può precisare i limiti della penalità ai fini edificatori individuati nella tav. n° 3 “Carta della fragilità”.

Si richiamano, quali parti integranti delle presenti Norme le precisazioni e prescrizioni contenute nell’allegata Valutazione di Compatibilità Idraulica - V.C.I..

#### **7.1 Aree idonee**

Sono definite idonee le aree che non presentano sostanziali problematiche idrogeologiche o vincoli. In tali aree non sono previsti particolari accorgimenti costruttivi o di salvaguardia, salvo quanto prescritto dal D.M. 25 settembre 2005 e D.M. 11 marzo 1988, D.G.R.V. n° 1322/06 e D.G.R.V. n° 80/04 e successive modifiche e D.M. 14 gennaio 2008 e salvo quanto prescritto nella allegata Valutazione



di compatibilità idraulica finalizzata a ridurre il rischio idraulico nelle aree poste a valle delle zone di intervento urbanistico o edilizio.

## **7.2 Aree idonee a condizione: sottoclassi di “compatibilità geologica”**

L’ambito di applicazione è riferito ad aree non ancora urbanizzate e/o sottoposte ad interventi di riqualificazione mediante accordi di pianificazione e P.U.A.. Tra queste aree vengono ricondotte altresì le eventuali “zone di attenzione idraulica” compatibilmente con la disciplina del P.A.I..

### **7.2.1 Aree caratterizzate dal fattore ES (area facilmente soggetta a ristagno idrico e/o esondazione e/o a rischio idraulico)**

Per l’edificazione in tali aree è richiesta l’esecuzione di specifiche indagini geognostiche finalizzate ad accertare i parametri geotecnici del terreno per la definizione delle tipologie di fondazioni e delle modalità esecutive più idonee in relazione alle opere previste.

Vi è l’obbligo di rimodellazione morfologica idonea e compatibile (secondo D.G.R.V. n° 1322/06) del sito, per garantire l’intervento (edilizio/urbanistico) dal ristagno idrico in situazioni di piena.

Sono vietati gli interrati con accesso esterno non muniti di adeguati sistemi di protezione idraulica (inclusa autonomia dei sistemi elettrici/elettronici).

Per gli stessi interrati dovranno essere previste adeguate opere di impermeabilizzazione.

### **7.2.2 Aree caratterizzate dal fattore PE (terreno con una bassissima permeabilità)**

Per l’edificazione in tali aree è obbligo facilitare il veloce sgrondo delle acque aumentando la densità dei punti di drenaggio (caditoie, bocche di lupo, ecc.).

Sono vietate le aspersioni al suolo mediante subirrigazione e/o bacini, sia in superficie che nell’immediato sottosuolo, salvo specifica progettazione suffragata da prove di campo.

Ogni intervento deve essere realizzato nell’ottica di garantire la salvaguardia idrogeologica e idraulica dello stato di fatto o migliorarne la condizione preesistente.

### **7.2.3 Aree caratterizzate dai fattori ES e PE**

Per l’edificazione in tali aree è richiesta, oltre all’ottemperanza delle prescrizioni relative agli artt. 7.2.1, 7.2.2, anche l’esecuzione di specifiche indagini geognostiche per la valutazione dei parametri geotecnici ed idrogeologici del sottosuolo.

#### 7.2.4 Aree in cui sussiste vincolo idrogeologico

Aree già individuate e disciplinate dall'art. 5.6.7.

#### 7.3 Aree non idonee: sottoclassi di "compatibilità geologica"

Nelle aree non idonee non sono ammesse nuove edificazioni, ma è possibile la realizzazione di infrastrutture pubbliche, interventi di manutenzione e ristrutturazione degli edifici esistenti comunque finalizzati alla riduzione dell'impatto geologico e idraulico.

Tutti gli interventi sono subordinati all'indagine idrogeologica e geotecnica che indichi le soluzioni progettuali più idonee.

#### 7.3.1 Aree ribassate a seguito di attività estrattiva

Trattasi di aree notevolmente ribassate a seguito dell'attività estrattiva, non ripristinata e con falda affiorante, non idonea ai fini edificatori, ma potenzialmente destinabile ad attività legate al tempo libero, previo accertamento dell'idoneità ambientale e della sicurezza delle strutture ed infrastrutture.

### Articolo 8 - Aree soggette a dissesto idrogeologico

#### 8.1 Aree esondabili o a ristagno idrico

La tav. n° 3 "Carta delle Fragilità" individua le "aree esondabili o a ristagno idrico" che sono interessate da fenomeni ricorrenti di esondazione dei corsi d'acqua o di allagamento o sono a rischio idraulico.


#### 8.1.1 Norme e prescrizioni generali di manutenzione e salvaguardia

Le particolari condizioni idrogeologiche rinvenute in parte del territorio, con presenza di falda freatica a profondità limitata dal piano campagna o di falde superficiali confinate in pressione, costituiscono elemento penalizzante nel caso di scavi (es. per interrati) con necessità di adottare accorgimenti opportuni.

Le condizioni idrauliche, in particolare della rete minore e di bonifica, comportano la necessità di adeguate misure di manutenzione e di salvaguardia del reticolo idrografico, evitando quando possibile gli interventi che potrebbero causare ostacolo al deflusso delle acque superficiali.

#### Prescrizioni attuative

Tali condizioni rendono necessario, già per lo stato attuale, ma soprattutto in relazione alle nuove espansioni urbanistiche, il rispetto integrale delle seguenti prescrizioni,



oltre a quelle di interesse generale e specifiche per singolo Comune e tematismo riportate nella “Valutazione di Compatibilità Idraulica” del P.A.T.I. e del P.A.T.:


- con aumento del tasso di impermeabilizzazione della zona oggetto di intervento urbanistico o edilizio occorre fare in modo che i valori al picco ed i tempi al picco degli eventi di piena che scaricano verso la rete esterna, per eventi a tempo di ritorno almeno di 50 anni, rispettino il principio della stabilizzazione idraulica (interna, deduttiva ed induttiva) nei termini precisati per macrozona nella valutazione di compatibilità idraulica. La modalità per ottenere il rispetto dei citati principi potrà essere indifferentemente il sistema della detenzione idraulica, della ritenzione idraulica, dell'immissione in falda delle acque di pioggia previa rimozione di sedimenti ed inquinanti, della disconnessione del drenaggio dalla rete fognaria ricevente e quanto altro ritenuto idoneo dal progettista dell'intervento, purché compatibile con il contesto idrografico ed idrogeologico locale e con le prescrizioni applicabili illustrate nella citata valutazione di compatibilità. I volumi di invaso possono essere ottenuti, ad esempio, sovradimensionando le condotte per le acque meteoriche (detenzione distribuita o microlaminazione) ovvero mediante altre soluzioni definibili in sede attuativa (vedi indicazioni contenute nel Quaderno n.2 del P.T.C.P., “Misure di salvaguardia idraulica”, a cura di Luciano Gavin, CLEUP, Padova 2007);
- al fine di garantire un effettivo riempimento degli invasi realizzati ed il conseguente loro utilizzo per la moderazione delle portate, nella sezione terminale della rete acque bianche a monte del punto di consegna deve essere posizionato un manufatto di controllo dello scarico, da concordare con il Consorzio di Bonifica in caso di Piani di Lottizzazione, ovvero, ogniqualvolta siano previste modifiche ai livelli di impermeabilizzazione, di un'area a cui corrispondano idrologicamente almeno 1000 m<sup>2</sup> di superficie netta impermeabile. Detto manufatto deve tener conto della quota di massima piena del corso d'acqua o del collettore fognario che funge da ricevitore finale e, se del caso, dovrà possedere caratteristiche funzionali tali da impedire reflussi incontrollati o ristagni idrici entro i volumi di invaso. Qualsiasi sia la tecnica utilizzata per “recuperare invaso”, il sistema utilizzato deve garantirne la manutenzione, prevedendo la possibilità che i solidi sedimentabili siano separati in modo da limitare intasamenti nelle fasi di smaltimento o dispersione; deve inoltre permettere il libero transito del flusso eccedente la portata massima prevista a tempo di ritorno cinquantennale;
- devono essere limitate al minimo necessario le superfici impermeabili, prevedendo in sede di P.I. un indice di permeabilizzazione da generalizzare in tutte le nuove aree di espansione residenziale e produttiva allo scopo di favorire il naturale processo di ravvenamento delle falde sotterranee e la formazione di un sistema

consistente di coperture vegetali. E' preferibile che gli stalli di sosta nelle zone a parcheggio pubblico e privato siano di tipo drenante; gli stalli di sosta dovranno essere realizzati con tecniche che garantiscano nel tempo l'efficienza dell'infiltrazione, la manutentabilità e soprattutto una significativa riduzione del rischio intasamento;

- nelle aree a particolare rischio d'incidente rilevante ove è presente un suolo particolarmente permeabile vanno prese in considerazione tutte le precauzioni al fine di evitare qualsiasi sversamento al suolo (o deposito anche a carattere temporaneo) di sostanze contaminanti. In questo caso (evidenziato nella tavola "rischio ambientale") risulta preminente l'impermeabilizzazione del suolo per protezione delle falde rispetto all'infiltrabilità atta a favorire il drenaggio idrico;
- i fossati e gli scoli esistenti, sia pubblici che privati, non devono subire interclusioni o comunque perdere la loro funzione in conseguenza di nuove urbanizzazioni o nuovi interventi edilizi. In tutto il territorio i fossi in sede pubblica e privata devono essere tenuti in manutenzione, non possono essere eliminati, non possono essere ridotti nelle loro dimensioni, senza prevedere adeguate misure di compensazione. Sono vietati interventi di tombinamento o di chiusura di affossature esistenti, fatte salve motivate necessità di pubblico interesse e la loro ricostruzione secondo una idonea nuova configurazione che ne ripristini la funzione iniziale sia in termini di volumi di invaso che di smaltimento delle portate;
- è vietata la possibilità di realizzare nuove tombinature di alvei demaniali anche ai sensi dell'art. 115, comma 1 del D. Lgs. 152/2006. Solo in presenza di situazioni eccezionali, tali tipologie, potranno essere autorizzate.
- Sarà peraltro compito del soggetto richiedente dimostrare il carattere di eccezionalità della situazione;
- si dovrà assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione, mediante scoline laterali ed opportuni manufatti di attraversamento; in generale si dovrà evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante in modo da evitare zone di ristagno;
- la fruibilità dei corsi d'acqua per scopi ludici ed ecologici è ammessa esclusivamente se compatibile ad un ottimale funzionamento idraulico dei corsi stessi e previo parere della competente Autorità idraulica;
- qualsiasi intervento o modificazione della esistente configurazione all'interno della fascia di m 10 dal ciglio superiore della scarpata o dal piede della scarpata esterna dell'argine esistente di acque pubbliche (consortili o demaniali) è soggetto, anche

ai fini delle servitù di passaggio, a quanto previsto dal titolo IV (Disposizioni di Polizia idraulica) del R.D. 368/1904 e del R.D. 523/1904; sono in ogni caso vietate nuove edificazioni a distanza dal ciglio inferiore a m 10, con riduzione di tale limite solo previa deroga autorizzata dal Consorzio di Bonifica competente, e deve essere mantenuta completamente libera da ostacoli e impedimenti una fascia per le manutenzioni non inferiore di m 4;

- in sede di P.I., con la puntuale localizzazione delle trasformazioni urbanistiche, lo studio di compatibilità idraulica individuerà le misure compensative di mitigazione idraulica con definizione progettuale a livello preliminare/studio di fattibilità.
- La progettazione definitiva degli interventi relativi alle misure di mitigazione idraulica sarà sviluppata nell'ambito dei P.U.A., con particolare riguardo ai seguenti elementi:
  - a) descrizione del sistema di deflusso idraulico locale;
  - b) individuazione della tipologia da adottare per la mitigazione idraulica;
  - c) prescrizioni specifiche e di raccordo con le leggi di polizia idraulica previste dal R.D. 368/1904;
  - d) eventuali prescrizioni dell'Autorità Idraulica nello spirito della D.G.R.V. n° 3637/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
- nei futuri Piani degli Interventi (P.I.), nei Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) e nei Piani di Recupero dovranno essere adottate tutte le prescrizioni di carattere idraulico contenute nello studio per la V.C.I., acquisendo il parere del Consorzio di Bonifica competente e del Genio Civile;
- nelle aree indicate come "P1 – pericolosità moderata" è da ritenersi sconsigliata la realizzazione di piani interrati o seminterrati (i quali in ogni caso dovranno essere idraulicamente isolati dalla rete di fognatura, dal sottosuolo, dalla scoperta e dalle strade) e raccomandata la realizzazione di edifici aventi il piano terra sopraelevato rispetto al piano campagna;
- i P.I. dovranno confermare le sofferenze idrauliche presenti nel territorio comunale ed individuate dal P.A.T., al fine di programmare gli interventi necessari a risolvere tali criticità preliminarmente all'attuazione delle nuove previsioni pianificatorie, utilizzando gli strumenti della perequazione, della compensazione urbanistica, della riqualificazione ambientale e del credito edilizio;
- in sede di P.I. si dovrà calcolare il volume di invaso necessario a garantire l'invarianza idraulica nonché la sua distribuzione nel territorio secondo quanto stabilito dalla D.G.R.V. 2948/2009.



- Potrà essere applicato il concetto di stabilizzazione idraulica introdotto nella V.C.I. secondo le quattro tipologie: base, deduttiva, induttiva, assoluta in quanto trattasi sostanzialmente dell'elaborazione più dettagliata del principio dell'invarianza idraulica.
- È preferibile che il volume di invaso venga ricavato mediante depressione delle aree a verde opportunamente sagomate e che prevedano comunque, prima del recapito nel recettore finale, un pozzetto con bocca tarata.
- Qualora gli spazi disponibili in superficie non siano sufficienti, si dovrà progettare la rete di raccolta delle acque meteoriche tenendo in considerazione, oltre al sovradimensionamento delle tubazioni (necessario per recuperare il volume di invaso), anche l'inserimento, in corrispondenza della sezione di valle del bacino drenato dalla rete di fognatura bianca, di un pozzetto in cls con bocca tarata per la limitazione della portata scaricata nel fosso ricettore, analogamente a quanto riportato nella Valutazione di Compatibilità Idraulica;
- per gli interventi di nuova viabilità, nei tratti di intersezione con canali irrigui e comunque nei tratti di attraversamento di corsi d'acqua all'interno di aree S.I.C. o Z.P.S., dovranno essere realizzati sistemi disoleatori per il trattamento delle acque di prima pioggia che dovranno periodicamente essere sottoposti ad interventi di manutenzione e pulizia;
- sulla porzione di territorio che ricade all'interno del Bacino Scolante in laguna di Venezia si applicano le procedure previste dalle ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza del 26 settembre 2007;
- a supporto dell'attività di pianificazione urbanistica, nella predisposizione del Piano di Intervento (P.I.) ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 11/2004, per la completa attuazione del P.A.T., dovrà essere redatto il Piano delle Acque sulla base delle linee guida predisposte dalla Provincia di Padova, eventualmente integrate con le future linee guida che potranno essere predisposte dal Commissario Delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26.09.2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto;
- per quanto non espressamente riportato nelle presenti norme, si chiamano quali parti integranti le prescrizioni contenute nel parere del Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta n. 2272 del 16.03.2009, Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta n. 2317 24.02.2009, Consorzio di Bonifica Medio Brenta n. 2031 del 05.03.2009 e del Genio Civile di Padova del 30.04.2009 prot. n. 236190, nei confronti della V.C.I..

### 8.1.2 Mitigazioni idrauliche

Il P.A.T. riporta i seguenti indirizzi fondamentali di mitigazione idraulica, come contenuti nella Valutazione di Compatibilità Idraulica (cap.8 pag 34):

A) i nuovi interventi di impermeabilizzazione del suolo (nuove urbanizzazioni, nuova viabilità, nuovi poli produttivi, nuovi interventi edilizi, ecc...) non devono aumentare i coefficienti di deflusso ed i coefficienti idrometrici relativamente alle singole aree di intervento, così da garantire la compatibilità con le condizioni idrografiche della rete scolante collocata a valle. Per interventi minori, in assenza di studi idraulici specifici, dovranno essere sempre rispettati gli indirizzi di seguito esposti;

B) ad intervento urbanistico/edilizio eseguito la rete di smaltimento delle acque piovane deve essere sempre in grado di sviluppare valori di portata massima almeno non superiore a quella stimabile nella situazione che precede l'intervento stesso, con riferimento ad un tempo di pioggia pari al tempo di corrivazione della zona oggetto di intervento (stabilizzazione idraulica base). Per determinati interventi puntuali (es. poli sportivi o nuove aree produttive), o lineari (es. strade), o per determinate direzioni di sviluppo insediativo, potrà essere obbligatorio l'applicazione del concetto di stabilizzazione idraulica deduttiva o induttiva in funzione di caratteristiche specifiche del rischio idraulico locale. Per interventi minori, in assenza di studi idraulici specifici, dovranno essere sempre rispettati gli indirizzi di seguito esposti;

C) prediligere nella progettazione delle superfici impermeabili basse o trascurabili pendenze di drenaggio superficiale e rendere più densa la rete di punti di assorbimento (grigliati, chiusini, canalette di drenaggio, ecc...);


D) prevedere di tipo permeabile le pavimentazioni destinate agli stalli di sosta veicolare pubblico/privato; le pavimentazioni andranno realizzate su di un opportuno sottofondo che garantisca l'efficienza del drenaggio ed una capacità di invaso (porosità efficace) non inferiore ad una lama d'acqua di 15 cm. Se non è possibile adottare il sopracitato sistema costruttivo valutare l'opportunità di predisporre ulteriori invasi finalizzati a compensare la perdita di capacità filtrante del terreno;

E) è obbligatorio salvaguardare sempre le vie di deflusso dell'acqua per garantire lo scolo ed il ristagno.

In particolare:

- a) salvaguardare e/o ricostituire i collegamenti con fossati o corsi d'acqua esistenti;
- b) rogge e fossati non devono subire interclusioni o perdere la funzionalità idraulica;
- c) eventuali ponticelli o tombotti interrati, devono garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero;

- d) l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la previsione di misure di compensazioni idraulica adeguate;
- e) nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a corsi d'acqua o fossati, si deve evitare il tombamento dando la precedenza ad interventi di spostamento (in caso di assoluta e motivata necessità il tombamento dovrà rispettare la capacità di flusso preesistente e il rispetto del volume preesistente, volume conteggiato per tratti idraulicamente omogenei sino al ciglio superiore più basso del fossato/canale);
- F) nella progettazione delle reti di smaltimento delle acque piovane:
- a) prediligere, basse pendenze e grandi diametri;
- b) valutare l'opportunità, ove compatibile con i livelli di falda e col tipo di terreno presente, di impiegare perdenti nel primo sottosuolo e/o tubazioni di tipo drenante, in ogni caso previo trattamento ambientale di rimozione del sedimento/inquinante correlato al flusso di prima pioggia e garantendo la manutentabilità del sistema di infiltrazione;
- G) nelle aree a verde la configurazione plano-altimetrica deve agevolare l'assorbimento di parti non trascurabili di precipitazione defluenti dalle aree impermeabili limitrofe e contribuire, nel contempo, alla laminazione dei contributi di piena in transito nelle reti idrografiche;
- H) negli interventi edilizi ed urbanistici evitare di ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire la creazione di nuove aree di libera esondazione;
- I) è vietato pregiudicare con gli interventi edilizi e/o urbanistici la realizzabilità di opere destinate ad attenuare o eliminare le cause di pericolosità idraulica locale;
- L) se la zona di intervento coinvolge direttamente uno scolo o canale a valenza pubblica (Consorziale, Comunale, di competenza del Genio Civile Regionale) si dovrà preferibilmente definire la distribuzione planivolumetrica dell'intervento in modo che le aree a verde siano distribuite e concentrate lungo le sponde dello scolo o canale. Questo anche per permettere futuri interventi di mitigazione e la manutenzione della via d'acqua;
- M) nelle zone ove possono verificarsi, o anche solo prevedersi, fenomeni di esondazione e ristagno incontrollato di acqua (vedi ad esempio la cartografia P.A.T. relativa alle aree non idonee o idonee sotto condizione) evitare la costruzione di volumi interrati o, in alternativa, prevedere adeguati sistemi di impermeabilizzazione/drenaggio, e quanto necessario per impedire allagamenti dei locali interrati. Il piano di imposta dei fabbricati dovrà essere convenientemente fissato su di una quota superiore al piano campagna medio circostante; tale quota





dovrà essere superiore al piano campagna medio circostante di una quantità da precisare attraverso una analisi morfologica locale alla luce dei fenomeni esondativi o di ristagno idrico storicamente accaduti o prevedibilmente possibili;

N) sono vietati interventi di tombinamento o di chiusura di fossati esistenti, anche privati, a meno di evidenti ed indiscutibili necessità attinenti la pubblica o privata sicurezza o comunque da solide e giustificate motivazioni. In caso di tombinamento occorrerà provvedere alla ricostruzione planaltimetrica delle sezioni idriche perse secondo configurazioni che ripristinino la funzione iniziale sia in termini di volume che di capacità di smaltimento delle portate;

O) se l'intervento interessa canali pubblici consortili o demaniali, anche se non iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, tenere conto che la fascia di 10 m dal ciglio superiore della scarpata, o del piede esterno della scarpata esterna dell'argine esistente, è soggetta alle prescrizioni del R.D. 368/1904 e del R.D. 523/1904. L'intervento o il manufatto entro la fascia dovrà essere specificamente autorizzato a titolo precario, fermo restando l'obbligo di tenere completamente sgombera da impedimenti una fascia di almeno 4 m. In ogni caso sono assolutamente vietate nuove edificazioni entro la fascia di 10 m;

P) favorire la predisposizione di tecniche di stoccaggio temporaneo di acqua meteorica per il riutilizzo successivo a fini di irrigazione o altro (esempio utilizzo industriale o per prevenzione incendi);

Q) incentivare la realizzazione di tetti a giardino o semplicemente inerbiti, particolarmente in ambito urbano;

R) la realizzazione di ogni intervento, sia di natura pubblica che privata, nell'ambito del territorio di competenza del Consorzio di Bonifica, che comporta una riduzione della superficie permeabile superiore a 1.000 m<sup>2</sup>, dovrà essere accompagnato dal parere idraulico rilasciato dallo stesso Consorzio, previa presentazione della relativa pratica corredata da elaborati grafici esaustivi, sotto l'aspetto idraulico, idonei all'individuazione delle misure compensative.

In particolare, gli elaborati dovranno essere completi di dati altimetrici, sia dello stato di fatto che di progetto e delle indicazioni del percorso di deflusso delle acque meteoriche, dalle aree interessate al recapito nei ricettori consorziali, prevedendo una separazione quanto più spinta possibile delle acque nere da quelle meteoriche, prevedendo il collettamento delle prime all'impianto di depurazione;

S) nei piani urbanistici attuativi dovrà sempre essere indicato lo schema idraulico che collega l'area di intervento con la rete consortile definendo tutte le eventuali affossature private;

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are three distinct signatures, with the largest one being a cursive signature that spans across the page number. To its right are two smaller, more stylized signatures or initials.

T) per gli interventi di nuova viabilità, nei tratti di intersezione con canali irrigui e comunque nei tratti di attraversamento di corsi d'acqua all'interno di aree SIC o ZPS, dovranno essere realizzati sistemi disoleatori per il trattamento delle acque di prima pioggia che dovranno periodicamente essere sottoposti ad interventi di manutenzione e pulizia;

U) la fruibilità dei corsi d'acqua per scopi ludici ed ecologici è ammessa esclusivamente se compatibile ad un ottimale funzionamento idraulico dei corsi stessi e previo parere della competente Autorità Idraulica;

V) la portata al colmo scaricata verso la rete esterna dai nuovi interventi urbanistici od edilizi, rapportata ad una piovosità con tempo di ritorno in ogni caso non inferiore a 50 anni, dovrà sempre e comunque essere limitata superiormente al valore specifico di 10 l/s per ha;

X) nella progettazione dei nuovi interventi che comportano una riduzione della permeabilità il ripristino dei volumi idrici persi potrà avvenire mediante realizzazione di invasi superficiali o profondi (detenzione idraulica).


Si dovrà in ogni caso destinare una superficie pari ad almeno 500 m<sup>2</sup>/ha finalizzata alla realizzazione di invasi superficiali, salvo motivate necessità che impediscano il rispetto di questa ultima prescrizione in funzione della destinazione d'uso o delle caratteristiche della zona.

Nel caso in cui gli invasi fossero posti all'esterno dell'ambito di intervento al progetto delle opere di mitigazione idraulica deve essere allegata opportuna convenzione, firmata da tutti gli aventi causa, finalizzata a garantire nel tempo la vita tecnica e l'efficienza del sistema di mitigazione idraulica;

Y) la progettazione dal punto di vista idraulico delle nuove urbanizzazioni non deve limitarsi al solo ambito di intervento ma deve considerare lo stato di fatto delle zone contermini e lo stato di fatto del bacino idrografico di appartenenza.

Se il sedime di una futura urbanizzazione risulta interessato da ristagni di acqua di pioggia durante i grandi eventi di precipitazione l'eventuale innalzamento della quota media del piano campagna dovrà essere compensato attraverso la realizzazione di ulteriori volumi di invaso (aggiuntivi rispetto a quelli definiti in funzione della superficie impermeabilizzata) intervenendo, ad esempio, sulla rete superficiale esistente.

Inoltre si richiamano, quale parte integrante delle presenti norme, le prescrizioni di natura specifica per Padova di mitigazione idraulica di cui al capitolo n. 9 (pag. 53), nonché le conclusioni di cui al cap. 10, sempre contenute nella V.C.I. allegata al piano.



## Articolo 9 - Zone di fragilità ambientale

### 9.1 Aree del Rischio Ambientale

Nelle aree a rischio di incidente rilevante si applicano le norme di cui all'art. 5.6.11. Di seguito vengono indicate le prescrizioni da osservare in relazione ai "fattori condizionanti" rappresentati nella carta del rischio ambientale. Si dovrà sviluppare un progetto coordinato con i Comuni, Consorzi di Bonifica, Genio Civile, Protezione Civile, ecc., eventualmente tramite apposito P.A.T.I. tematico, indirizzato a conseguire gli obiettivi di tutela idraulica nonché collegati alla salvaguardia verso i fenomeni franosi, incendi boschivi e gli altri rischi che possono interessare la popolazione, affrontando organicamente, in sede di P.I., la previsione e l'individuazione degli "Edifici strategici ed aree di emergenza per la protezione civile", affinché vengano limitati e/o prevenuti eventuali rischi da incidente ambientale.

#### 9.1.1 Aree con suolo a permeabilità media coincidenti con le aree produttive (zone a rischio d'incidente rilevante)

In quest'ambito la protezione della falda risulta prevalente rispetto allo smaltimento nel sottosuolo (infiltrazione) delle acque meteoriche. Sono autorizzate le impermeabilizzazioni e vietate le dispersioni al suolo di materiali e sostanze contaminanti liquide e/o solide, salvo studi appositi che dimostrino la non vulnerabilità della falda e/o che la medesima sia da considerarsi di non sfruttabilità (attuale e futura) come risorsa idrica (sia per qualità che per quantità) e che sia perfettamente isolata dalle risorse idrogeologiche sottostanti.

#### 9.1.2 Aree con falda prossima al piano campagna (soggiacenza 0 - 1 m) coincidenti con le aree produttive (zone a rischio d'incidente rilevante)

In quest'ambito la protezione della falda risulta prevalente rispetto allo smaltimento nel sottosuolo (infiltrazione) delle acque meteoriche. Sono autorizzate le impermeabilizzazioni e vietate le dispersioni al suolo di materiali e sostanze contaminanti liquide e/o solide, salvo studi appositi che dimostrino la non vulnerabilità della falda e/o che la medesima sia da considerarsi di non sfruttabilità (attuale e futura) come risorsa idrica (sia per qualità che per quantità) e che sia perfettamente isolata dalle risorse idrogeologiche sottostanti. Sono comunque vietate le opere/azioni che mescolino acque superficiali inquinate o potenzialmente a forte rischio di contaminazione con le acque di falda.

### 9.1.3 Aree con suolo a permeabilità media

In area agricola sono da prediligere l'utilizzo di colture a basso impatto ambientale. In aree urbane (o edifici in area agricola) non servite da sistemi fognari la dispersione al suolo è vietata, salvo adeguata progettazione suffragata da prove di campo.

### 9.1.4 Aree con falda prossima al piano campagna (soggiacenza 0 - 1 m dal piano campagna)

In area agricola sono da prediligere l'utilizzo di colture a basso impatto ambientale. In aree urbane (o edifici in area agricola) non servite da sistemi fognari la dispersione al suolo è vietata salvo adeguata progettazione suffragata da prove di campo. Sono comunque vietate le opere/azioni che mescolino acque superficiali inquinate o potenzialmente a forte rischio di contaminazione con le acque di falda. Creazione di aree di fitodepurazione (bioremediation wetland) sono da autorizzare solamente dopo attente valutazioni sugli effetti del rimescolamento di acque superficiali con acque sotterranee.

## **Articolo 10 - Zone di tutela (L.R. n° 11/04 – art. 41)**

Costituiscono zone di tutela, ai sensi dell'art. 41 della L.R. n° 11/2004:

- i corsi d'acqua e gli specchi lacuali;
- le aree comprese fra gli argini maestri e il corso d'acqua dei fiumi e nelle isole fluviali;
- le aree boschive o destinate a rimboschimento;
- le aree di interesse storico, ambientale, artistico;
- le aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna.

### **10.1 Corsi d'acqua e specchi lacuali aree umide**

La rete idrografica dei fiumi, torrenti e canali, indicata dal P.A.T., comprensiva delle golene, è soggetta a tutela per una fascia di profondità di almeno m 100 dal ciglio o dall'unghia esterna dell'argine principale, oppure a partire dal limite dell'area demaniale qualora più ampia, fatti salvi i sistemi insediativi (Z.T.O. A-B-C-D-F) previsti dai P.R.G. vigenti o adottati alla data di adozione del P.A.T.I., relativamente ai quali vengono confermate le fasce di tutela eventualmente presenti nel P.R.G..

Il P.I. può stabilire distanze diverse, limitatamente alle Z.T.O. di cui al precedente comma ed a quelle alle stesse contigue.

All'interno delle zone di tutela di cui al presente articolo, fatte comunque salve le limitazioni di cui al comma precedente, sono ammessi esclusivamente:

- c) opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela;
- d) interventi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001, comprese la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente;
- e) ampliamenti di case di abitazione esistenti ove consentiti dal P.I.;
- f) ampliamenti di aziende agricole in possesso dei requisiti di cui all'art. 44 della L.R. 11/04, sulla scorta di un piano aziendale.

Gli interventi edilizi di cui al comma precedente sono autorizzati a condizione che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente rispetto all'origine del vincolo e previo nulla-osta dell'autorità preposta alla tutela del corso d'acqua.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 e dell'art. 41 della L.R. 11/04, la demolizione delle opere incongrue e degli elementi di degrado all'interno del fasce di rispetto determina un credito edilizio, con esclusione di quelle realizzate in assenza o difformità dai titoli abilitativi

La Carta n. 3 "Carta delle fragilità". individua la rete idrografica su cui promuovere azioni di tutela e valorizzazione.

La *tutela* viene attuata assicurando il monitoraggio e richiedendo pareri agli Enti competenti (Consorti di Bonifica, A.T.O., Magistrato alle acque, Regione, Provincia, A.R.P.A.V., U.L.S.S.), secondo i casi e le modalità previste dalla normativa vigente nel caso di:

- nuovi interventi per infrastrutture, attraversamenti, ponti, insediamenti civili e produttivi e attività agricole;
- punti di possibile contaminazione lungo l'intero corso dei fiumi, che richiedono un monitoraggio contro il rischio idraulico, di siccità e di inquinamento.

La *valorizzazione* viene attuata promuovendo progetti a vocazione naturalistica (creazione di fasce tampone, siepi, ecc.) e per il tempo libero (percorsi studio, ecc).

I progetti di valorizzazione vengono individuati, programmati e regolamentati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del "Piano pluriennale delle opere pubbliche".

Per i corsi d'acqua vincolati ai sensi del D. Lgs. n° 42/2004 si applicano le norme di cui all'art. 5.3.2.

Le derivazioni di acque superficiali devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e da non danneggiare gli equilibri negli ecosistemi interessati (L. 36/95).



## **10.2 Aree comprese fra gli argini maestri e il corso d'acqua dei fiumi e isole fluviali**

Tali aree sono classificate non idonee ai fini edificatori.

In tali ambiti si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. n° 42/04. Le azioni sono monitorate da parte degli Enti competenti preposti ai controlli ed agli interventi di tutela (Consorzi di Bonifica degli A.T.O., Magistrato alle acque, A.R.P.A.V., U.L.S.S.).

Sono ammesse trasformazioni finalizzate esclusivamente al miglioramento della sicurezza idraulica (rafforzamento degli argini, allargamento delle golene, ecc.).

## **10.3 Aree boschive o destinate a rimboscimento**

Tali aree sono identificate e regolamentate all'art. 6.2.c.

## **10.4 Aree di interesse storico, ambientale, artistico**

Tali aree costituiscono pertinenza di edifici e complessi monumentali, ville venete e altri immobili di interesse storico, architettonico e culturale individuati nella "Carta delle invariati".

Il P.I. completa l'individuazione di questi elementi di fragilità e ne stabilisce le norme di dettaglio per la loro tutela e valorizzazione, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 17.1.

## **10.5 Aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna**

Tali aree comprendono le componenti essenziali della Rete ecologica ossia:


- Aree nucleo (Core areas);
- Aree di connessione naturalistica;
- Corridoi ecologici principali;
- Isole ad elevate naturalità (Stepping stones).

Per tali componenti si applicano le norme di cui all'art. 17.2.

## **10.6 Aree rappresentative dei paesaggi storici del Veneto**

La tav. A.3 riporta, in modo indicativo, la perimetrazione degli ambiti di paesaggio indicata nel PTRC versione del 2009 e dal P.A.T.I. della Co.me.pa., nelle more dell'attività di adeguamento al PTRC, nella configurazione approvata in via definitiva.

Il P.A.T. persegue gli obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica indicati dal Piano Regionale, per i quali il P.I., definirà, previo puntuale riconoscimento delle singole



qualità e potenzialità paesaggistiche territoriali, le specifiche azioni e progetti di tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse paesaggistiche presenti.

#### **10.7 Ambito del bacino scolante della Laguna di Venezia**

Il Comune, di concerto con i Consorzi di Bonifica ed eventuali altri enti (A.T.O., ecc.) propone, in sede di stesura del P.I., con uno studio specifico, la tutela della risorsa idrica (fasce tampone da inserire lungo i corsi d'acqua e ricalibratura alvei con interventi di ingegneria naturalistica), la conversione di tecniche colturali (sia come irrigazione che come coltivazioni adottate) e una miglior gestione delle deiezioni zootecniche, per abbassare i livelli di azoto, fosforo e potassio, con sviluppo di tecniche di trattamento delle deiezioni zootecniche con produzione di energia, ammendante e liquami di chiarificati da trattare con processi depurativi (fitodepurazione).

Tali proposte progettuali possono essere oggetto di utilizzo dei fondi previsti dal PSR 2007-2013, fondi per il Risanamento della Laguna di Venezia e/o altri strumenti che sono e che verranno resi a disposizione della Regione Veneto e/o da normativa di Stato.

All'interno del bacino scolante in laguna di Venezia, si applicano le procedure previste dalle ordinanze del Commissario per l'emergenza del 26 settembre 2007.

#### **10.8 Controllo smaltimento deiezioni zootecniche**

Nel territorio comunale vengono applicati nel caso degli allevamenti esistenti e per quelli di nuova realizzazione le norme di cui alla Direttiva Nitrati (riferita alla Direttiva 91/676/CEE), e relativo Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" ed i successivi Atti Regionali (D.G.R.V. n° 2495/2006 e D.G.R.V. n° 2439/2007 e atti successivi).

Nel caso di interventi da effettuare in tale ambito vanno previste tecniche per la razionalizzazione della raccolta, al trattamento ed allo spargimento delle deiezioni animali derivanti da allevamenti zootecnici anche attraverso, o l'incentivazione alla produzione di ammendanti, o compost e di energia, alla luce anche dei finanziamenti comunitari (P.S.R 2007-2013).

